

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):		
Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano generale degli acquedotti (1417) . . . . .	100	
PRESIDENTE . . . . .	100, 102	
CALVETTI . . . . .	102	
FUSARO, <i>Relatore</i> . . . . .	100, 102	
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	100, 102	
PICCONE . . . . .	101	
TODROS . . . . .	102	
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1418) . . . . .	104	
PRESIDENTE . . . . .	104, 105, 106	
CABRAS, <i>Relatore</i> . . . . .	104, 105, 106	
LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	105	
TODROS . . . . .	105	
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):		
Senatori ALESSANDRINI e SAMMARTINO: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto ( <i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1273);		MORINI ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto (310) . . . . . 107 PRESIDENTE . . . . . 107, 108 SBOARINA, <i>Relatore</i> . . . . . 107 TODROS . . . . . 108  <b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  VINEIS ed altri: Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL (1257) . . . . . 108 PRESIDENTE . . . . . 108, 109 BOTTA . . . . . 108 FERRETTI . . . . . 108 LA PENNA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 108 VINEIS, <i>Relatore f.f.</i> . . . . . 108  <b>Votazione segreta:</b> PRESIDENTE . . . . . 109

La seduta comincia alle 17,15.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1417).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 28 marzo scorso, a conclusione della discussione sulle linee generali, si era dato mandato al relatore di approfondire con la collaborazione di rappresentanti dei vari gruppi, i problemi relativi alla formulazione degli articoli.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, onorevole Fusaro.

**FUSARO, Relatore.** Il gruppo di lavoro costituitosi per l'esame dell'articolato del disegno di legge n. 1417 ha attentamente vagliato il testo del provvedimento, avvalendosi anche della collaborazione di funzionari del Ministero dei lavori pubblici. Si è così giunti alla formulazione di alcuni emendamenti. Il primo riguarda la fusione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in un unico articolo al fine, in primo luogo, di unificare le procedure previste per l'adozione e l'approvazione di qualsiasi variante al piano generale degli acquedotti, non essendosi ravvisate differenze sostanziali tra l'ipotesi in cui la variante abbia ad oggetto l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano e l'altra in cui la variante si riferisca a risorse già attribuite dal piano e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090. Si è poi anche ritenuto opportuno limitare il concerto ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, escludendo, contemporaneamente, che il decreto debba essere preceduto dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Sempre al fine di snellire le procedure, è anche parso sufficiente che l'approvazione delle varianti avvenga mediante decreto ministeriale, anziché tramite un decreto del Presidente della Repubblica. Infine, si è deciso di ampliare da 40 a 60 giorni il termine previsto per la presentazione di osservazioni da parte dei comuni e degli enti interessati, riducendo invece quello concesso ai Ministeri competenti per l'approvazione delle varianti.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge restano invariati, mentre si propongono alcune

modifiche all'articolo 5. È sembrato infatti opportuno, in considerazione delle dimensioni degli interessi in gioco quando le varianti interessino territori eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, che il decreto del provveditore alle opere pubbliche designato dal ministro dei lavori pubblici per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 1 del disegno di legge venga pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e che sulle osservazioni dei comuni e degli enti interessati si pronunci il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anziché il comitato tecnico amministrativo.

Gli attuali articoli 6 e 7 restano immutati. In conseguenza degli emendamenti proposti, il disegno di legge risulterebbe composto da sei articoli.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**LA PENNA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo condivide le considerazioni svolte dal relatore e accetta gli emendamenti da lui proposti.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dei primi due articoli:

#### ART. 1.

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti, previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi per oggetto l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano, sono deliberate dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del comitato tecnico amministrativo, sentite le regioni interessate. Il comitato medesimo e le regioni dovranno esprimere il proprio avviso entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

Il decreto del provveditore è pubblicato nel foglio annunzi legali delle regioni e delle province nel cui territorio si trovano le risorse da utilizzare.

Entro 40 giorni dalla data della pubblicazione, i comuni e gli enti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si pronuncia il comitato tecnico amministrativo nei successivi 40 giorni.

Le varianti sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, en-

tro 90 giorni dalla data della pronuncia del comitato tecnico amministrativo.

Il decreto di approvazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

#### ART. 2.

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti aventi per oggetto l'utilizzazione di risorse idriche già attribuite dal piano a determinati centri abitati, e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono deliberate dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo e le regioni interessate.

Il decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche è pubblicato nel foglio annunci legali delle regioni e delle province interessate; entro 40 giorni dalla data della pubblicazione i comuni e gli enti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si pronuncia il comitato tecnico amministrativo nei successivi 40 giorni.

Le varianti oggetto del presente articolo sono approvate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Il decreto di approvazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Il relatore onorevole Fusaro ha presentato il seguente emendamento, già illustrato nel corso della replica e accettato dal Governo:

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti, previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi per oggetto l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano ovvero già attribuite dal piano a determinati centri abitati e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono deliberate dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, d'ufficio o su proposta degli enti locali interessati, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, sentite le regioni interessate. Il comitato medesimo e le regioni dovranno esprimere il proprio avviso entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

Il decreto del provveditore è pubblicato nel foglio annunci legali delle regioni e delle province nel cui territorio si trovano le risorse da utilizzare.

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, i comuni e gli enti interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si pronuncia il comitato tecnico-amministrativo nei successivi 40 giorni.

Le varianti sono approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro 40 giorni dalla data della pronuncia del comitato tecnico-amministrativo o dall'inutile decorso del termine di 60 giorni di cui al precedente comma.

Il decreto di approvazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica (1. 1).

Gli onorevoli Piccone e Todros hanno presentato il seguente subemendamento:

*Al primo comma dell'emendamento Fusaro 1. 1 sopprimere le parole: d'ufficio o ».*

**PICCONE.** La nostra richiesta di modifica nasce dalle riserve espresse dall'onorevole Bottarelli a nome del gruppo comunista in sede di discussione sulle linee generali. In quella occasione, infatti, il collega rilevò la l'assurdità di un provvedimento tendente a sottrarre alle regioni l'importante competenza relativa al reperimento ed alla distribuzione delle risorse idriche. Tali operazioni, a nostro avviso, debbono far parte di un organico piano di sviluppo regionale e pertanto in questo settore all'ente regione deve essere attribuito un ruolo di assoluta preminenza. Ora, il provvedimento in esame, viceversa, oltre a ribadire l'attribuzione allo Stato di queste competenze, consente al provveditore alle opere pubbliche addirittura di intervenire d'ufficio in materia di adozione di eventuali varianti al piano generale degli acquedotti, senza richiedere cioè il parere degli enti locali ai quali, pertanto, rimarrebbe solamente la facoltà di opporsi a deliberazioni già assunte. Noi proponiamo pertanto che il piano possa essere modificato solo su proposta degli enti locali, pur mantenendo ferma la necessità dell'approvazione da parte degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. Noi riteniamo che in tal modo si sodisfi l'esigenza di un minimo di decentramento senza per altro alterare lo schema generale del provvedimento. Per questo motivo insistiamo sull'emendamento soppressivo delle parole « d'ufficio o » nell'articolo 1, per attribuire

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1973

maggior rilievo all'azione che gli enti locali dovranno svolgere in questo settore.

CALVETTI. A mio avviso il parere del comitato tecnico-amministrativo e delle regioni interessate è necessario in ogni caso, anche quando il provveditorato regionale alle opere pubbliche interviene d'ufficio. Forse l'attuale formulazione dell'articolo 1 è equivoca e in tal caso va corretta; ma non penso che sia possibile escludere l'intervento d'ufficio del provveditorato: del resto, a questo proposito, si è avuta nel gruppo di lavoro una lunga discussione informale, al termine della quale si è convenuto che tale tipo di iniziativa si rende spesso necessario, in quanto sollecitata da esigenze obiettive che, altrimenti, rischierebbero di rimanere insoddisfatte. Per questo motivo ritengo che il testo in esame non debba essere modificato, salva, eventualmente, una precisazione circa la necessità in ogni caso del parere delle regioni interessate e del comitato tecnico-amministrativo.

FUSARO, *Relatore*. A mio giudizio, l'iniziativa d'ufficio opera evidentemente solo nel caso in cui dovesse eventualmente mancare la proposta degli enti locali.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Secondo la prassi vigente generalmente sono i comuni che, anche in considerazione della rispettiva situazione demografica, assumono l'iniziativa di chiedere modifiche del piano regolatore per l'attribuzione di diversi quantitativi di risorse idriche. Non è dubbio, pertanto, che agli enti locali competa in proposito un vero e proprio potere di iniziativa: tuttavia, non possiamo non prevedere anche l'ipotesi di una carenza di iniziativa da parte degli enti locali. In tal caso, qualora fossero soppresse le parole « d'ufficio o », lo Stato non avrebbe alcuna possibilità di procedere all'adozione e approvazione di eventuali varianti al piano regolatore generale degli acquedotti. Non v'è dubbio, per altro, che il parere del comitato tecnico-amministrativo e delle regioni interessate è obbligatorio in ogni caso, quindi anche nell'ipotesi in cui il procedimento sia introdotto d'ufficio.

TODROS. Ritiro il subemendamento Piccone e propongo il seguente altro subemendamento:

*Sostituire il primo comma dell'emendamento Fusaro 1. 1 con il seguente:*

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti, previsto dalla legge 4 feb-

braio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi per oggetto l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano ovvero già attribuite dal piano a determinati centri abitati e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono deliberate, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, sentite le regioni interessate, dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, su proposta degli enti locali interessati o, in difetto, d'ufficio. Il comitato medesimo e le regioni dovranno esprimere il proprio avviso entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

FUSARO, *Relatore*. Lo accetto.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento presentato dall'onorevole Todros.

(È approvato).

L'emendamento del relatore, sostitutivo degli articoli 1 e 2 del testo governativo, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

## ART. 1.

Le varianti del piano regolatore generale degli acquedotti, previsto dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi per oggetto, l'utilizzazione di risorse idriche comunque non considerate dal piano ovvero già attribuite dal piano a determinati centri abitati e vincolate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, sono deliberate, previo parere del comitato tecnico-amministrativo, sentite le regioni interessate, dal competente provveditore regionale alle opere pubbliche, su proposta degli enti locali interessati o, in difetto, d'ufficio. Il comitato medesimo e le regioni dovranno esprimere il proprio avviso entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.

Il decreto del provveditore è pubblicato nel foglio annunci legali delle regioni e delle province nel cui territorio si trovano le risorse da utilizzare.

Entro 60 giorni dalla data della pubblicazione, i comuni e gli enti interessati pos-

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1973

sono presentare osservazioni, sulle quali si pronuncia il comitato tecnico-amministrativo nei successivi 40 giorni.

Le varianti sono approvate con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro 40 giorni dalla data della pronuncia del comitato tecnico-amministrativo o dall'inutile decorso del termine di 60 giorni di cui al precedente comma.

Il decreto di approvazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 3 e 4 - destinati a diventare rispettivamente articoli 2 e 3 - non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 3.

Il ministro dei lavori pubblici adotta, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione delle varianti, di cui al precedente articolo 1, gli occorrenti provvedimenti relativamente al vincolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, con le modalità ivi previste.

(È approvato).

## ART. 4.

I progetti relativi alla costruzione di acquedotti oggetto delle varianti previste dall'articolo 1 sono ammessi ad istruttoria a seguito della deliberazione adottata dal provveditore regionale alle opere pubbliche ai sensi dello stesso articolo.

I lavori sono eseguiti dopo l'approvazione della variante.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, destinato a diventare articolo 4:

## ART. 5.

Qualora le varianti interessino territori eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, il ministro dei lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditorato cui sono demandati gli adempimenti previsti dagli articoli 1 e 2.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici di avocare all'amministrazione centrale, con decreto motivato, la trattazione delle pra-

tiche relative a singole varianti, quando esse rivestano carattere di particolare importanza tecnica.

Il relatore onorevole Fusaro propone il seguente emendamento, accettato dal Governo:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Qualora le varianti interessino territori eccedenti la circoscrizione di un provveditorato, il ministro dei lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditorato cui sono demandati gli adempimenti previsti dall'articolo 1. In tal caso il decreto del provveditore di cui al primo comma dell'articolo 1 è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica e sulle osservazioni dei comuni e degli enti interessati si pronuncia il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

È in facoltà del ministro dei lavori pubblici di avocare all'amministrazione centrale, con decreto motivato, la trattazione delle pratiche relative a singole varianti, quando esse rivestano carattere di particolare importanza tecnica (5. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 - destinati a diventare rispettivamente 5 e 6 - non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 6.

Per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga all'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre disposizioni vigenti, a conferire incarichi ad enti ed a liberi professionisti per le varianti da apporare al piano regolatore degli acquedotti con le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

All'uopo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1975.

(È approvato).

## ART. 7.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso anno riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1418).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Cabras ha facoltà di svolgere la relazione.

CABRAS, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame costituisce l'applicazione di un accordo stipulato nel 1968 dal Governo italiano con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, per la istituzione di un centro internazionale di fisica teorica a Trieste.

Tra i vari impegni, il Governo italiano si assunse quello di approntare la sede di detto centro - al che si è provveduto con altro disegno di legge - ed un certo numero di alloggi per il personale ed i borsisti del centro stesso (si tratta di 20 alloggi per i funzionari e di 30 per i borsisti).

Il presente disegno di legge prevede un contributo trentacinquennale, nella misura di 30 milioni annui, corrispondenti ad una spesa sovvenzionata di lire 750 milioni. Le somme occorrenti per il pagamento del contributo previsto verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 fino all'esercizio 2007.

Il contributo in questione viene erogato a favore dell'istituto autonomo per le case popolari di Trieste; appare pienamente congruo che il disegno di legge affidi a quest'ente il compito di realizzare, gestire ed assegnare gli alloggi da costruire. L'istituto autonomo per le case popolari di Trieste, infatti, anche a seguito dell'approvazione della legge n. 865 del 1971 e della emanazione dei relativi de-

creti delegati, riunisce in sé tutte le varie competenze in materia di edilizia realizzata con contributo dello Stato.

Il programma di costruzione degli alloggi prevede una convenzione da stipularsi tra l'ente o la persona designati dal Governo italiano (in relazione agli accordi intercorsi tra il nostro Governo e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite) e l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste. Tale convenzione dovrà stabilire le modalità di assegnazione di gestione degli alloggi costruiti in applicazione della legge che ci accingiamo a votare.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che questi alloggi resteranno di proprietà dell'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e non potranno mai avere destinazione diversa da quella di cui si parla all'articolo 1 del medesimo disegno di legge. A mio avviso sarebbe più opportuno stabilire che detti vincoli dureranno finché permarranno le esigenze di cui all'articolo 1 del disegno di legge. Una volta infatti che, per ipotesi, venisse meno il tipo di impiego di tali alloggi da esso previsto, gli alloggi stessi ben potrebbero essere reimpiegati per altri utili fini nell'ambito dell'edilizia economica. Propongo pertanto una riformulazione, in questo senso, dell'ultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge.

L'articolo 3 prevede che sono applicabili, per quanto riguarda l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi, le disposizioni legislative riguardanti l'edilizia popolare a contributo statale, ma aggiunge che tale acquisizione può avvenire anche mediante espropriazione; evidentemente si pensa che l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste possa realizzare gli alloggi previsti su aree già di sua proprietà: il che sarebbe certamente auspicabile, data l'urgenza degli interessi che bisogna soddisfare.

Gli articoli 4 e 5 trattano delle garanzie statali per i mutui che l'istituto medesimo contrarrà e della copertura degli oneri finanziari che il provvedimento comporta per l'esercizio finanziario in corso.

Poiché il disegno di legge in esame costituisce l'adempimento di un accordo internazionale sottoscritto dal nostro Governo e ratificato dal Parlamento; poiché l'attribuzione di competenze all'istituto autonomo per le case popolari conferma la volontà di unificare gli interventi in materia di edilizia residenziale pubblica; poiché infine le somme iscritte in bilancio sono compatibili con il modesto programma che si intende realizzare, io credo che - salvo la eventuale riformulazione del-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1973

l'ultima parte dell'articolo 2, per consentire una diversa destinazione degli alloggi nel caso in cui vengano meno le esigenze di cui all'articolo 1 — il provvedimento in esame possa essere approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**TODROS.** Onorevoli colleghi, se la politica edilizia del nostro paese avesse avuto uno sviluppo più razionale, non sarebbero necessari interventi speciali e settoriali, come quello previsto dal disegno di legge in esame per la costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste. Nel caso specifico, ad esempio, sarebbe senz'altro possibile reperire, in una città come Trieste, nel quadro generale della edilizia pubblica, gli alloggi sufficienti a far fronte agli impegni internazionali assunti dal nostro paese.

Desidero comunque precisare, prima di proseguire il mio intervento, che noi non ci opponiamo all'approvazione del disegno di legge, data la sua natura di strumento attuativo di una convenzione internazionale.

Desidero altresì esprimere il nostro consenso alla proposta del relatore circa l'inserimento di una clausola che valga a specificare che questi alloggi rimangono di proprietà dell'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e non possono ricevere altra destinazione solo finché permangono le esigenze di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Non siamo invece dell'avviso che l'articolo 3, nella sua attuale formulazione, tenda esclusivamente a consentire la utilizzazione di aree già in proprietà degli IACP: dato il carattere di urgenza dell'intervento, è assai più probabile che si voglia autorizzare l'istituto autonomo per le case popolari a procurarsi l'area attraverso il ricorso al libero mercato, determinando, contrariamente agli indirizzi generali previsti dalla legge sulla casa, la sottrazione di una cifra non prevedibile nel suo ammontare da parte della rendita parassitaria sulle aree urbane. Ci sembra pertanto più congruo e corretto fare riferimento all'articolo 51 della legge sulla casa, che, come è noto, consente di rendere applicabili, con delibera del consiglio comunale, delle norme in vigore per l'attuazione di piani di zona. In tal modo, la procedura risulterebbe notevolmente snellita e l'esproprio potrebbe essere effettuato previa dichiarazione della pubblica necessità e, quindi, della urgenza ed indifferibilità delle opere di cui si tratta.

Riteniamo, in conclusione, che le osservazioni svolte possano tradursi in proposte di modifica del testo in esame ed auspichiamo che questi interventi di carattere settoriale si riducano nel tempo affinché tutti gli stanziamenti relativi possano trovare razionale utilizzazione nel contesto generale dell'edilizia pubblica del nostro paese.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**CABRAS, Relatore.** Nel ribadire le considerazioni già svolte, propongo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 2 e la modifica del terzo comma nel senso già precisato. Dichiaro inoltre di condividere i rilievi dell'onorevole Todros circa i richiami alla legge n. 865, e mi rimetto al Governo per la formulazione di un emendamento che accolga le esigenze prospettate.

**LA PENNA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Concordo con le considerazioni svolte dal relatore e mi riservo di formulare un emendamento che recepisca le esigenze cui ha fatto riferimento l'onorevole Todros.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 30 milioni per la concessione, in favore dell'istituto autonomo per le case popolari di Trieste, di un contributo, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi da assegnarsi al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici — provveditorato regionale alle opere pubbliche — a decorrere dall'esercizio finanziario 1973 e fino all'esercizio 2007 in ragione di lire 30.000.000 annui.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1973

l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma, in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1969, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1.

Conseguentemente gli alloggi costruiti resteranno esclusi dalla disciplina di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e 23 maggio 1964, n. 655, e successive integrazioni e modificazioni.

Il relatore Cabras ha proposto il seguente emendamento, accettato dal Governo:

*Sostituire il terzo comma dell'articolo 2 con il seguente:*

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finché permarranno le esigenze dallo stesso previste.

*Conseguentemente sopprimere il quarto comma (2. 1).*

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito alla modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

## ART. 2.

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1969, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le mo-

dalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finché permarranno le esigenze dallo stesso previste.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

L'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge, può avvenire anche mediante espropriazione ed a tal fine la approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e comporta dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere.

Sono applicabili in materia le disposizioni legislative riguardanti l'edilizia popolare a contributo statale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Per l'acquisizione delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi prevista dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, (3. 1).

CABRAS, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

## ART. 4.

I mutui che l'istituto autonomo per le case popolari di Trieste contrarrà con la Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 1, sono garantiti dallo Stato secondo le norme di cui alla legge 8 aprile 1954, n. 144, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

*(È approvato).*

## ART. 5.

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'eser-



cizio 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge Senatori Alessandrini e Sammartino: Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1273); Morini ed altri: Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione di edifici di culto (310).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Alessandrini e Sammartino: « Modifiche e integrazioni della legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 28 novembre 1972; e dei deputati Morini, Beccaria e Mancini Vincenzo: « Modifica alla legge 18 aprile 1962, n. 168, concernente la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto ».

L'onorevole Sboarina ha facoltà di svolgere la relazione.

**SBOARINA, Relatore.** Le due proposte di legge oggi al nostro esame — abbastanza simili, salvo qualche lieve differenza — prendono in considerazione la legge 18 aprile 1962, n. 168, relativa alla costruzione e ricostruzione degli edifici di culto. La proposta di legge Alessandrini e Sammartino, approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica, riproduce il testo presentato alla Camera nel corso della V legislatura dall'onorevole Carra e qui approvato in sede referente.

Con l'articolo 1 della proposta di legge n. 1273, che è opportuno assumere come testo base essendo già stata approvata dal Senato, si prorogano fino all'esercizio finanziario 1982

compreso le norme di cui al capo II della legge n. 168 del 1962, in base alle quali si concedevano agli ordinari diocesani contributi trentacinquennali per la costruzione ed il completamento di edifici di culto nel limite del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per tali lavori e del 5 per cento qualora si trattasse di edifici di culto da costruirsi nell'Italia meridionale.

Con l'articolo 2 si precisa che l'espressione « abitazione del parroco », che compare nel precedente articolo 1, nonché negli articoli 1 e 4 della citata legge n. 168 del 1962, deve intendersi come « abitazione del clero parrocchiale », essendo logico che tale clero è composto da altri membri, oltre il parroco; quest'articolo viene dunque a chiarire un dubbio interpretativo che sarebbe potuto sorgere in sede di applicazione della legge.

L'articolo 3 della proposta di legge n. 1273 prevede che i contributi trentacinquennali di cui all'articolo 1 vengano concessi anche per il completamento degli edifici di culto già costruiti al rustico, entro il 31 dicembre 1970, a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 168 del 1962. In effetti esistono molti edifici di culto i cui lavori sono stati sospesi per mancanza dei fondi necessari da parte delle comunità parrocchiali.

Con l'articolo 4 si apporta un'altra modifica alla legge n. 168 del 1962, precisando che il contributo è ammesso anche nel caso in cui l'ordinario diocesano attesti l'esistenza di locali non idonei all'esercizio del culto. Va ricordato che il Consiglio di Stato si era pronunciato nel senso di non concedere il riconoscimento di parrocchia a quelle comunità ove non preesistesse un edificio idoneo al culto. Ora, nelle zone in via di sviluppo, nei nuovi quartieri, il culto molte volte si svolge in locali non precisamente idonei a tale scopo, ed è sembrato perciò opportuno riconoscere come nuclei parrocchiali anche quelli che svolgono le loro funzioni di culto in locali a ciò inidonei.

L'articolo 5 stanziava 500 milioni per l'esercizio finanziario 1973, prevedendo che il limite di impegno relativo alla spesa in annualità per la concessione dei contributi trentacinquennali di cui si è detto sarà determinato con la legge di bilancio per gli esercizi finanziari dal 1973 fino al 1982 compreso; l'articolo stabilisce inoltre che all'onere derivante dalla applicazione della legge per l'anno in corso si provvederà tramite riduzione del fondo iscritto nel capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Concludo la mia relazione invitando i colleghi ad approvare il testo della proposta di legge n. 1247 così come ci è pervenuto dal Senato, tenendo anche conto che il termine di applicabilità delle provvidenze previste dalla legge n. 168 del 1962 è scaduto nel 1971, sicché si è già verificato uno slittamento di un esercizio finanziario e mezzo per quanto riguarda gli stanziamenti in questione.

TODROS. Ci riserviamo di manifestare le nostre perplessità in sede di discussione sulle linee generali. Per il momento, chiediamo al Governo ed al relatore di integrare i dati forniti dalla relazione al fine di appurare la mole degli investimenti consentiti dalla legge n. 168, di cui il provvedimento in esame tende a prorogare l'efficacia per un altro decennio. Si tratta, cioè, di evitare di approvare una legge che vada al di là delle stesse effettive esigenze del paese.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla prossima settimana.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge Vineis ed altri: Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL (1257).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Vineis, Ferri Mario, Macchiavelli, Della Briotta, Castiglione, Spinelli e Strazzi: « Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL ».

Poiché il relatore, onorevole Luraschi, mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna, prego l'onorevole Vineis di sostituirlo.

L'onorevole Vineis ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

VINEIS, *Relatore ff.* Il provvedimento non richiede una particolare illustrazione. Esso tende a consentire ad alcuni comuni di ottenere i finanziamenti di cui abbisognano per

la realizzazione di impianti per la distribuzione di energia elettrica, superando le remore opposte dalla Corte dei conti, remore che sono esaurientemente illustrate nella relazione scritta che accompagna la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTA. Desidero far osservare che la Cassa depositi e prestiti non può concedere mutui ai comuni per la realizzazione di impianti di elettrificazione, perché, in base al testo unico n. 453 del 1913, la Cassa stessa può finanziare solo opere che rimangano di proprietà dell'ente mutuatario. È del tutto superfluo obiettare che i comuni che ne abbiano bisogno possono contrarre mutui presso altri istituti bancari, giacché le relative condizioni sono assai più onerose. Per questi motivi l'approvazione del provvedimento in esame è a mio avviso assolutamente indispensabile per favorire la realizzazione di una serie di opere di evidente utilità pubblica, ponendo in condizione gli enti locali interessati di ottenere finanziamenti a condizioni vantaggiose.

FERRETTI. Dopo le considerazioni dell'onorevole Botta, penso che l'attuale formulazione della proposta di legge in esame non sia pienamente adeguata allo scopo, essendo forse opportuno un riferimento esplicito al testo unico al quale s'intende derogare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINEIS, *Relatore ff.* Vorrei precisare che quella riferita dall'onorevole Botta è solo la interpretazione — estensiva — data al testo unico del 1913 dalla Corte dei conti: interpretazione ormai acquisita, purtroppo, ma che io non ritengo giusta. Comunque, non è necessario che noi facciamo riferimento al testo unico del 1913, essendo più che sufficiente affermare l'applicabilità delle leggi che prevedono la possibilità per gli enti locali di ricevere determinati finanziamenti.

LA PENNA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero a mia volta precisare che effettivamente, con la proposta di legge in esame, si deroga al testo unico del 1913 per il settore degli impianti per la distribuzione di energia elettrica.

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 MAGGIO 1973

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

**ARTICOLO UNICO.**

I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonché la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'ENEL.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti » (1417).

Presenti . . . . .	32
Votanti . . . . .	19
Maggioranza . . . . .	10
Voti favorevoli . . . . .	18
Voti contrari . . . . .	1

Hanno dichiarato di astenersi 13 deputati.

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Beccaria, Benedikter, Botta, Cabras, Calvetti, Degan, Fusaro, Guarra, Lapenta, Lombardi Giovanni, Mantella, Matta, Morini, Padula, Palumbo, Perrone, Pica, Sboarina e Vitale.

*Si sono astenuti:*

Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Federici, Ferretti, Giudiceandrea, Piccone, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros e Vineis.

Disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » (1418).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Beccaria, Benedikter, Botta, Bottarelli, Busetto, Cabras, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Giudiceandrea, Guarra, Lapenta, Lombardi Giovanni, Mantella, Matta, Morini, Padula, Palumbo, Perrone, Pica, Piccone, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros, Vineis e Vitale.

Proposta di legge VINEIS, ed altri: « Concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modifiche, e dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11 anche per gli impianti che rimangono in esclusiva proprietà dell'ENEL » (1257).

Presenti e votanti . . . . .	32
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Beccaria, Benedikter, Botta, Bottarelli, Busetto, Cabras, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Conte, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Giudiceandrea, Guarra, Lapenta, Lombardi Giovanni, Mantella, Matta, Morini, Padula, Palumbo, Perrone, Pica, Piccone, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Tani, Todros, Vineis e Vitale.

**La seduta termina alle 18,30.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO